

(N. 2034)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SERENI, NEGRI, COLOMBI, PORCELLINI, BOLOGNESI, RISTORI, PASTORE Ottavio, FLECCHIA, BOCCASSI, FARINA, GAVINA, RAVAGNAN, PELLEGRINI, MANCINO, FANTUZZI, SPEZZANO, PUCCI, FORTUNATI, FEDELI, BOSI, GIUSTARINI, GERVASI, ROVEDA, GRAMEGNA, DE LUCA Luca, ALBERTI, MERLIN Angelina, MANCINELLI e LUSSU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1957

Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e provvidenze permanenti per le zone colpite.

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni anni si sono intensificate in potenza ed in frequenza le calamità naturali, che pongono le aziende contadine e i lavoratori agricoli in serie difficoltà, sia per la ripresa produttiva, sia per il lavoro e quindi per il sostentamento di milioni di famiglie le quali vivono esclusivamente del reddito dell'agricoltura.

In un paese come l'Italia, dove il 60 per cento della terra lavorabile è condotta da coltivatori diretti, la cui situazione economica è notoriamente molto precaria, lo sviluppo della azienda contadina e quindi della intera agricoltura è reso ancora più difficile dal continuo ripetersi di calamità naturali: queste, infatti, costringono ad investimenti impreveduti per riparare ai danni subiti ed alle perdite di un reddito che, essendo in prevalenza di lavoro, incide direttamente sul sostentamento della famiglia contadina, determinando spesso come conseguenza l'abbandono della terra soprattutto da parte delle nuove generazioni.

Inoltre, anche per i braccianti ed i mezzadri le giornate di lavoro e la quota dei prodotti, uniche fonti di entrata, diminuiscono, rispettivamente di numero e di entità, in conseguenza di tali calamità.

Solo le più recenti calamità naturali hanno, senza dubbio causato danni per decine di miliardi e posto in seria difficoltà per la ripresa economica migliaia di aziende contadine e perciò è evidente che il singolo, soprattutto quando si tratti di un contadino, non può in alcun modo porvi riparo ad esclusive sue spese; d'altronde, è tutta la collettività che ne soffre e interesse quindi della collettività che a tali danni si ripari e presto.

Gli interventi fino ad ora disposti dalla Autorità sono stati temporanei, insufficienti e spesso adottati molto tempo dopo che i danni erano stati provocati. Anche nella determinazione delle imposte, l'incidenza dei danni provocati da calamità naturali non è tenuta in sufficiente considerazione soprattutto per le aziende contadine.

Ne consegue che è indispensabile ed urgente provvedere e provvedere in modo permanente contro gli effetti delle calamità naturali, ove non si voglia che degrading ancor più l'economia delle aziende contadine ed il già basso reddito della famiglia contadina e dei lavoratori agricoli. A tal fine è stata proposta la istituzione di un « Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e l'adozione di provvidenze permanenti per le zone colpite ».

I criteri informativi nella estensione del presente progetto sono i seguenti:

1) determinazione del concetto di calamità naturale, per la quale il « Fondo » è chiamato ad intervenire, fissandone il carattere di eccezionalità; il « Fondo » stesso interviene quando il danno sia esteso ad una intera zona omogenea e quando nella singola azienda il danno superi il 30 per cento della produzione lorda vendibile calcolata sulla media dell'ultimo quinquennio;

2) l'intervento del « Fondo » copre quella percentuale di danno che eccede le normali alee di rischio, ed in misura diversa, a seconda che si tratti di risarcimento di danni o di ripristino di impianti ed opere.

Inoltre, nei casi di intervento del « Fondo », operano, anche ed automaticamente, altre provvidenze, come la esenzione dalle imposte, la riduzione dei canoni di affitto ed il riparto dei prodotti, tutto ciò proprio al fine di chiamare alla solidarietà in parte la collettività ed in parte maggiore la proprietà terriera;

3) considerato, inoltre, che la solidarietà verso le categorie colpite non può essere sol-

lecitata dalla grande massa dei consumatori o dei contribuenti nel loro complesso, sono stati chiamati, come principali contribuenti del « Fondo », le grandi industrie e quei complessi le cui attività è volta soprattutto a fornire mezzi tecnici all'agricoltura.

Volutamente non è stato previsto l'intervento finanziario diretto dallo Stato, ma sono state indicate quali fonti principali di finanziamento i grandi monopoli industriali, in quanto, al fenomeno del progressivo depauperamento del reddito aziendale dei contadini corrisponde oggi un progressivo aumento dei profitti per questi monopoli che accentuano le distanze fra reddito dell'agricoltura e quello dell'industria.

Una parte, se pur minore, di contributi è stata però riservata alle categorie agrarie interessate attraverso una addizionale sulla imposta terreni e redditi agrari.

Nel contempo è previsto anche un intervento, sotto forma di credito a basso tasso di interesse, per gli altri operatori agricoli, condizionato, tuttavia, all'obbligo del ripristino.

Così delineato lo scopo del « Fondo », esso provvede ai fini indicati attraverso una somma iniziale di 40 miliardi, alimentata annualmente da uguale entità e con possibilità di revisione triennale e deve operare nel caso di calamità naturali eccezionali, assolvendo ad una funzione di permanente difesa dell'azienda contadina per dare maggiore tranquillità al contadino ed alla sua famiglia, e favorire contemporaneamente lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un fondo autonomo, denominato « Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali ».

Art. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » ha lo scopo di alleviare le conseguenze determinate dalle calamità atmosferiche eccezionali nelle aziende diretto-coltivatrici, singole ed associate ed in quelle dei mezzadri, coloni e compartecipanti.

Art. 3.

Sono considerate calamità atmosferiche eccezionali quegli eventi (grandine, gelo, brina, siccità prolungata, alluvione ed altri fenomeni naturali analoghi) che colpiscono, oltre la alea normale, la superficie territoriale di una zona omogenea.

Art. 4.

L'Ispettore agrario provinciale compie i rilievi necessari al fine di stabilire la sopravvenienza di calamità eccezionali, e, quando essa si verifica, dichiara la delimitazione territoriale di essa e la misura media del danno.

Art. 5.

A favore delle aziende diretto-coltivatrici, singole o associate e di quelle dei mezzadri, coloni e compartecipanti, per le quali sussistono le condizioni previste dalla presente legge, è concesso un sussidio, quando il danno superi il 30 per cento della produzione lorda aziendale, calcolata sulla base della produzione media conseguita nell'ultimo quinquennio.

Il sussidio è accordato nella misura massima appresso indicata:

a) per le colture erbacee:

fino al 50 per cento del danno, quando questo sia compreso tra il 30 e il 50 per cento della produzione aziendale;

fino al 75 per cento del danno quando questo sia superiore al 50 per cento della produzione aziendale;

b) per le colture arboree:

quando il danno sia limitato al prodotto dell'annata valgono le misure di contributo previste per le colture erbacee di cui al precedente comma a);

quando il danno si estende anche agli impianti arborei, il contributo è fissato nella misura compresa tra il 30 per cento e il 50 per cento del prodotto complessivo mancato per le annate successive fino alla ripresa della produzione, e sarà corrisposto annualmente;

quando il danno è tale da imporre la ricostituzione degli impianti, il contributo potrà arrivare fino alla misura del 70 per cento della spesa sostenuta per l'opera di ripristino o di sostituzione degli impianti medesimi. L'erogazione del contributo è, inoltre, condizionata all'impiego di mano d'opera avventizia nella misura di almeno la metà di quella occorrente per la esecuzione dei lavori predetti.

Art. 6.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, assistito in ogni Comune da una Commissione di tre membri designati dal Comitato comunale dell'agricoltura.

Il verbale di accertamento dei danni sarà steso, per ogni azienda, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, controfirmato dai membri della Commissione.

Art. 7.

Il Fondo è amministrato da un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, e composto da:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni dei lavoratori della terra: braccianti, compartecipanti, coloni e mezzadri;

tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni dei coltivatori e due nominati dalle cooperative agricole.

Art. 8.

Il Comitato nazionale di amministrazione del « Fondo » ha il compito di:

amministrare il « Fondo »;

deliberare sulla misura dei contributi base da fissare per ciascuna zona, sulla scorta delle constatazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

proporre, ogni tre anni, al Ministero delle finanze la eventuale revisione delle aliquote di tassazione, sulla base delle risultanze amministrative del triennio precedente e delle esigenze del « Fondo ».

Art. 9.

Il Comitato nazionale del « Fondo » ha, inoltre, la facoltà di concedere, sulle disponibilità del « Fondo » medesimo, anticipazioni di credito, al tasso del 3,5 per cento, agli imprenditori e conduttori di azienda e medi proprietari non coltivatori diretti per l'assunzione di mano d'opera avventizia da impiegare nell'esecuzione delle opere di ripristino e di miglioramento fondiario in dipendenza di gravi danni subiti, causati da calamità naturali eccezionali.

Le condizioni della erogazione del credito saranno stabilite, di volta in volta, dal Comitato nazionale del « Fondo ».

Art. 10.

Ove i proprietari imprenditori di cui al precedente articolo 9, non provvedessero al ripristino delle opere danneggiate nel più breve

termine di tempo, l'azienda nella quale le opere non siano state eseguite si reputa terra incolta e quindi soggetta alle disposizioni di legge vigenti sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 11 .

Nelle zone e per le aziende delle quali il « Fondo » ha disposto un proprio intervento, gli Uffici competenti delle Imposte dirette provvederanno — senza necessità di particolari pratiche da parte degli interessati — ad applicare la riduzione delle imposte erariali in proporzione alla entità del danno subito ed accertato.

Art. 12.

A favore delle aziende diretto-coltivatrici singole o associate per le quali sussistano le condizioni previste dalla presente legge, saranno applicate, a cura della Commissione per l'equo canone, riduzioni dei canoni di affitto nella misura dal 30 al 50 per cento. In misura analoga viene disposta la modifica della quota di riparto a favore dei lavoratori nei contratti di mezzadria, di colonia e di compartecipazione.

Art. 13.

La dotazione del « Fondo » per i primi tre anni è determinata nella somma annuale di 40 miliardi di lire. Per gli anni successivi, la determinazione è effettuata a norma dell'articolo 14.

Art. 14.

Alla dotazione annuale del « Fondo » si provvede attraverso la riscossione di:

a) una addizionale progressiva sulla imposta terreni e sull'imposta di reddito agrario, con esclusione dei coltivatori diretti, fino alla concorrenza di lire 5 miliardi;

b) una addizionale, progressiva, sulla imposta di ricchezza mobile di categoria A e B, fino alla concorrenza di lire 15 miliardi;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) di una imposta speciale, applicata in misura progressiva, sull'importo complessivo del fatturato, a partire da un miliardo annuo, delle società industriali produttrici di concimi chimici, anticrittogamici ed insetticidi, e delle società idroelettriche, fino alla concorrenza di lire 20 miliardi.

Tale imposta speciale non potrà essere compresa tra gli elementi presi in considerazione

dal C.I.P. per la determinazione dei prezzi di tali prodotti al consumo.

Art. 15.

Il Ministro delle finanze determinerà la misura delle addizionali e dell'imposta speciale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 14.